



COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 Reg. Delibere in data 28/12/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024</b>	
L'anno duemilaventitre, addì <b>ventotto</b> del mese di Dicembre alle ore 19.00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.		
A questo punto dell'ordine del giorno partecipano:		
<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
ROMA PAOLA	Presidente	SI
MORO STEFANIA	Consigliere	SI
PICCO STEFANO	Consigliere	SI
LORENZON SERGIO	Consigliere	SI
BURIOLA FABIO	Consigliere	SI
BUSO MATTEO	Consigliere	SI
MORICI SANTE	Consigliere	SI
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	SI
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	SI
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	SI
BOER SILVANA	Consigliere	SI
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	SI
DE NARDI PAOLA	Consigliere	SI

Presenti : 13 Assenti : 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa PAOLETTI BARBARA, Segretario Comunale

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 51 del 15/12/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Il Responsabile del Area Tributi Personale - Cultura propone il seguente testo:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2020, la "nuova" Imposta Municipale Propria - IMU;

CONSIDERATO che il comma 738 del citato art. 1, prevede l'abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7);

RILEVATO, altresì, che l'imposta continua ad applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definite le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille per i fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti dall'attività di accertamento;

PRESO ATTO che l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,86%, tranne quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che questo Comune ha la possibilità di modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che fissa, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione purché non locati, l'aliquota nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre risultano esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni di cui al punto precedente;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota base per i terreni agricoli fissata nella misura dello 0,76% con possibilità di incremento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D, nella misura dello 0,86% (di cui 0,76% riservata allo Stato), prevedendo la facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'1,6% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO che il comma 754, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicanti nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, con possibilità di incremento fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che questo Comune non si è mai avvalso delle disposizioni della L. 208/2015 (art.1, commi da 10 a 26) che prevedevano la possibilità di incrementare fino all'1,14% l'aliquota massima in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 756 ed in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che la deliberazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto (comma 757);

VISTO il decreto 07 luglio 2023 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;

DATO ATTO che in sede di conversione del D.L. 132 del 29/09/2023 è stato introdotto l'art. 6ter il quale proroga al 2025 l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU;

ATTESO che, aliquote devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno, per la loro pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO atto che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le delibere e i regolamenti vigenti l'anno precedente;

VISTO il regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale in con deliberazione n. 10 del 29/04/2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 120 del 07/11/2023 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale, per l'anno 2024, la conferma delle aliquote IMU rientranti, in ogni caso nella

fattispecie di cui all'allegato A) al decreto 07 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze:

Fattispecie		aliquota per mille
1	Abitazione principale <b>categoria A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) – detrazione €. 200,00	5,50
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
3	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	9,90
4	Terreni agricoli	7,60
5	Aree edificabili	9,90
6	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) es. abitazioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, ulteriori pertinenze, immobili commerciali, artigianali, magazzini, laboratori, uffici, ecc.)	9,90
6.2.1	Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purché ivi residenti e con contratto registrato	8,60

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi:

**Sindaco:** relazione come segue.

L'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la “nuova” Imposta Municipale Propria – IMU prevedendo l'abrogazione della TASI;

- La norma richiamata assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento quali ad esempio le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) sempre che non siano accatastate come abitazioni di lusso in categoria A/1, A/8, A/9 le quali continuano a pagare;
- Dal 2022 sono invece esenti per legge anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Il regolamento per l'approvazione dell'IMU è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29/04/2020;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 07/11/2023 propone al Consiglio Comunale, per l'anno 2024, la conferma delle aliquote IMU rientranti nella fattispecie di cui all'allegato A) al decreto 07 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze:

• Fattispecie		• ali quota per mille
•	• Abitazione principale <b>categoria A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) – detrazione €. 200,00	• 5,50
•	• Fabbricati rurali ad uso strumentale	• 1,00
•	• Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	• 9,90
•	• Terreni agricoli	• 7,60

•	• Aree edificabili	• 9,90
•	• Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) es. abitazioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, ulteriori pertinenze, immobili commerciali, artigianali, magazzini, laboratori, uffici, ecc.)	• 9,90
• 1	• Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purché ivi residenti e con contratto registrato	• 8,60

e di fissare in €. 200,00 la detrazione per chi è tenuto al pagamento dell'IMU sulla prima casa (A/1, A/8 e A/9);

**Consigliere Silvana Boer:** conferma che sono confermate e quindi le votano ancora.

**Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta:** dice che sono d'accordo.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 componenti il Consiglio Comunale presenti;

### DELIBERA

1. di confermare, le seguenti aliquote IMU già in vigore per il 2023 e da applicare nell'anno 2024:

Fattispecie		aliquota per mille
1	Abitazione principale <b>categoria A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) – detrazione €. 200,00	5,50
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
3	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	9,90
4	Terreni agricoli	7,60
5	Aree edificabili	9,90
6	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) es. abitazioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, ulteriori pertinenze, immobili commerciali, artigianali, magazzini, laboratori, uffici, ecc.)	9,90
6.2.1	Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purché ivi residenti e con contratto registrato	8,60

2. di fissare in €. 200,00 la detrazione per chi è tenuto al pagamento dell'IMU sulla prima casa (A/1, A/8 e A/9);

3. di dare atto che con l'applicazione delle predette aliquote la previsione che verrà iscritta a bilancio è pari ad €. 1.500.000,00=;

\*\*\*

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2023

Il Responsabile di Settore

Eddo Marcassa

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Linda Marson

Letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE  
ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLETTI BARBARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLETTI BARBARA in data 16/01/2024  
Roma Paola in data 16/01/2024



**COMUNE DI PONTE DI PIAVE**  
PROVINCIA DI TREVISO

**DELIBERA N. 60 del 28/12/2023**

Il 17/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio Com.le numero **60 del 28/12/2023 con oggetto:**

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024

E vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 17/01/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
MARSON LINDA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARSON LINDA in data 17/01/2024